

Si rammenta che con Decreto n. 267/2012 recante “Regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici” – G.U.R.I. Serie generale n. 80 del 5.4.2013 sono state stabilite le tariffe dovute per gli Attestati rilasciati dal STC.

Inoltre, nella legge di conversione 9.8.2013 n.98 del D.L. 21.6.2013 n.69, recante “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, all’art.30 è stato inserito il comma 5 bis, riguardante ulteriori disposizioni in merito all’applicazione del Decreto MIT n.267/2012, che di seguito si riporta integralmente: “I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell’art.7, comma 9 della legge 1 agosto 2002, n.166, effettuate dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n.267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell’aliquota percentuale dell’importo totale di cui all’allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, **nonché all’importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza**”.

Pertanto, gli operatori economici che al 20 aprile 2013 risultano titolari di Attestati (senza scadenza) di qualificazione o di denuncia attività, in quanto Produttori di elementi in legno o Centri di trasformazione (dell’acciaio o del legno), sono tenuti, entro la data del 30 giugno 2014, al pagamento delle somme riportate, rispettivamente, nella tabella G o L del citato Decreto n.267, secondo le modalità indicate nell’art.4 del medesimo Decreto, ovvero attraverso bonifico bancario, utilizzando le modalità di pagamento indicati nelle precedenti news della presente home page, a cui si rimanda e che di seguito si riassumono:

IBAN - IT24T 01000 03245 348 015357005

Inserire necessariamente nella causale almeno le seguenti parole: “Capo XV Cap. 3570/05 STC-CSLP DM 267/12, Allegato I” .

Copia della ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere necessariamente allegata all’istanza presentata o comunque trasmessa al Servizio Tecnico Centrale, tramite e-mail.

Per i versamenti provenienti da paesi dell’unione monetaria europea, si fa presente che con circolare n. 19 del 18 maggio 2009, la Ragioneria generale dello Stato ha fornito indicazioni in merito alle modalità di utilizzo dello strumento del bonifico bancario disposto fuori del territorio nazionale per effettuare versamenti alla Tesoreria statale.

I versanti non residenti e non titolari di conti correnti postali o bancari in Italia, possono effettuare versamenti a favore dell’entrata del bilancio statale disponendo un bonifico di tesoreria e fornendo alla banca estera le seguenti coordinate: codice BIC – BITAITRRENT.

**IMPORTANTE:** l’Allegato I al citato DM 267 riporta, per varie attestazioni (tra cui quelle relative ai Centri di trasformazione dell’acciaio ed ai Centri di lavorazione del legno), la voce di tariffa: QUOTA (UNA TANTUM) RELATIVA AL COSTO DEL MANTENIMENTO DELL’ALBO.

Si precisa che l’indicazione “una tantum” non ha il significato di una volta l’anno, ma indica semplicemente che detta somma deve essere comunque pagata “una volta per sempre”, con riferimento a ciascun attestato rilasciato. Pertanto, poiché sporadicamente alcune ditte titolari di attestati fanno pervenire pagamenti di 100 € con la causale “quota annua di mantenimento albo”, si invita ad evitare erronei versamenti, per i quali comunque gli interessati potranno richiedere il rimborso tramite apposita istanza documentata, da indirizzare al STC.